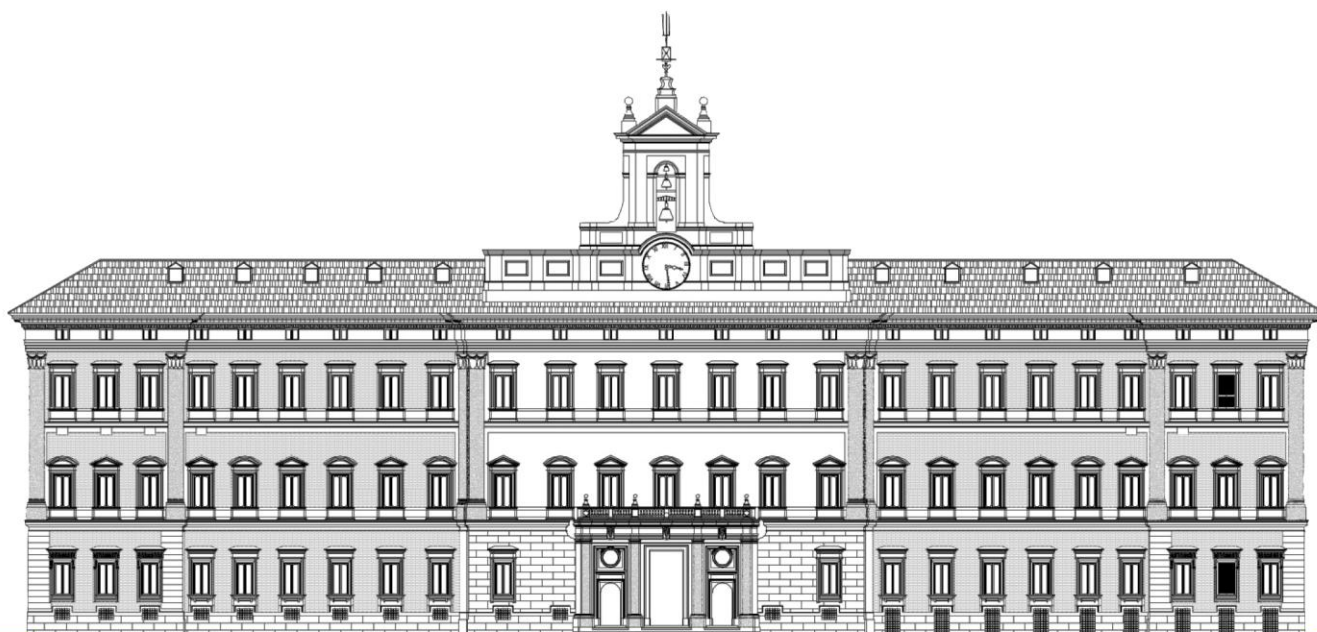




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2735

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e  
reclutamento del personale ricercatore e docente  
universitario

*(Approvato dal Senato – A.S. 1518)*

N. 486 – 19 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2735

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e  
reclutamento del personale ricercatore e docente  
universitario

*(Approvato dal Senato – A.S. 1518)*

N. 486 – 19 giugno 2026

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

## **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

## **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>PREMESSA.....</b>                                                   | <b>- 3 -</b> |
| <b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>                            | <b>- 4 -</b> |
| ARTICOLO 1 .....                                                       | - 4 -        |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO UNIVERSITARIO .....            | - 4 -        |
| ARTICOLO 2 .....                                                       | - 17 -       |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ INTERATENEO E INTERNAZIONALE ..... | - 17 -       |
| ARTICOLO 3 .....                                                       | - 20 -       |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....                                | - 20 -       |
| ARTICOLO 4 .....                                                       | - 21 -       |
| CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA .....                               | - 21 -       |



### *Informazioni sul provvedimento*

---

**A.C.** 2735

**Titolo:** Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario

**Iniziativa:** governativa

**Iter al Senato:** sì

**Relazione tecnica (RT):** presente

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Cangiano (FDI)

**Commissione competente:** VII (Cultura)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame (collegato alla manovra finanziaria), approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1518), reca la revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame al Senato, che hanno modificato e integrato il provvedimento in oggetto, non sono corredati di relazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che durante l'esame al Senato il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio)<sup>1</sup>. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si evidenzia, altresì, che la 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio) del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento<sup>1</sup> nonché pareri sugli emendamenti trasmessi dalla 7<sup>a</sup> Commissione (Cultura) nel corso dell'esame in sede referente. Tra questi, si ricorda il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.2 testo 2 (e identici), volto alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: "1. Al fine di incentivare la mobilità dei docenti universitari, all'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. "È possibile, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, effettuare il trasferimento di un professore o ricercatore a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui

---

<sup>1</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15/07/2025.

all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei trasferimenti di cui al primo periodo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e le relative cessazioni sono calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*. Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di cui all'articolo 18. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4"<sup>2</sup>.

Si evidenzia, inoltre, che la 5<sup>a</sup> Commissione del Senato ha reso parere non ostativo sul testo trasmesso in Assemblea nella seduta del 2 dicembre 2025 e successivi pareri con riguardo agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea stessa<sup>3</sup>.

Sul testo approvato dal Senato, il Governo ha trasmesso la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, a cui si farà riferimento nella presente Nota.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione VII (Cultura), che non vi ha introdotto modificazioni. Il testo è ora all'esame dell'Assemblea. Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica di passaggio e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLO 1

#### Disposizioni in materia di reclutamento universitario

**Normativa vigente.** L'articolo 16 della legge n. 240 del 2010 istituisce l'abilitazione scientifica nazionale ("abilitazione"), prevedendo che la stessa abbia una durata di dodici anni e richieda requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

È demandata a decreti interministeriali la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione. Tali decreti devono, tra l'altro, prevedere l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all'interno di una lista di professori ordinari. La partecipazione alla commissione nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità [comma 3, lettera f)].

---

<sup>2</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 456 del 15/10/2025.

<sup>3</sup> Cfr. 5<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 482 del 9/12/2025.

Si prevede, infine, che il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisca titolo di idoneità né dia alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dalla medesima legge n. 240 del 2010.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 18 della legge n. 240 del 2010 prevede, tra l'altro, che, nel rispetto di specifici criteri, le università, con proprio regolamento, disciplinino la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (comma 1). La norma stabilisce inoltre che, nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 sono effettuati sulla base della programmazione triennale<sup>4</sup> di ciascun ateneo statale. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale (comma 2). È altresì previsto che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di soggetti privi di incarico<sup>5</sup> (comma 4).

Si ricorda altresì che l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010 prevede, tra l'altro, che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (comma 1).

Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui sopra, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando (comma 1-*bis*).

Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile (comma 3).

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia (comma 5).

In via transitoria, tale procedura, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 (comma 6).

---

<sup>4</sup> Di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004, e di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 7 del 2005, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010.

<sup>5</sup> Nello specifico, la riserva è rivolta a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge n. 240 del 2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, della legge n. 240 del 2010.

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, reca novelle alla legge n. 240 del 2010 in materia di requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari.

Nel dettaglio, con la sostituzione dell'articolo 16, viene meno l'abilitazione scientifica nazionale, prevedendo, invece, che l'ammissione alle procedure di chiamata per l'ingresso nei ruoli universitari<sup>6</sup> (professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato) sia condizionata al possesso di specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca<sup>7</sup>.

I citati requisiti sono aggiornati, una prima volta, dopo due anni dall'individuazione e, successivamente, a intervalli non inferiori a cinque anni.

Nella fissazione dei requisiti, sono tenuti comunque in considerazione l'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

Il possesso dei summenzionati requisiti è oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà<sup>8</sup> da parte dei candidati, mediante procedura telematica predisposta dal Ministero (comma 1).

La norma inserisce, altresì, l'articolo 17-*bis* con cui si dispone che il Ministero dell'università e della ricerca curi la pubblicazione delle liste, aventi validità biennale, dei professori che hanno presentato domanda per l'inclusione nelle commissioni giudicatrici ai fini delle procedure di reclutamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia<sup>9</sup>, nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato<sup>10</sup>.

La suddetta domanda è corredata della documentazione concernente l'attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. L'inclusione nelle liste è condizionata al possesso dei requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari<sup>11</sup>, riferiti alla fascia e al gruppo scientifico-disciplinare di appartenenza. Il *curriculum* dei professori inclusi nelle liste è pubblicato nel sito *internet* del Ministero.

---

<sup>6</sup> Di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010.

<sup>7</sup> Su proposta dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), sentito il CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

<sup>8</sup> Ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.

<sup>10</sup> Di cui all'articolo 24, comma 2, della medesima legge n. 240 del 2010.

<sup>11</sup> Di cui al summenzionato articolo 16 della legge 240 del 2010.

Non possono essere inclusi nelle liste i professori straordinari a tempo determinato<sup>12</sup>, i professori collocati in aspettativa obbligatoria<sup>13</sup>, i professori che, nell'anno precedente, hanno ricevuto una valutazione negativa<sup>14</sup> e i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per i reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale (comma 2).

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definiti i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste di cui sopra (comma 5).

Novellando l'articolo 18, comma 1, sono, inoltre, modificati i criteri che le università devono rispettare nel redigere il proprio regolamento concernente la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Nel dettaglio, si evidenzia, tra l'altro, che le università devono prevedere la nomina di una commissione giudicatrice formata da cinque professori appartenenti almeno alla fascia oggetto del procedimento, in possesso, al momento della nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal provvedimento in esame, previsti per le funzioni di professore di prima fascia.

I componenti sono scelti secondo i seguenti criteri: un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura<sup>15</sup>; quattro componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati<sup>16</sup> all'interno delle liste di cui al predetto articolo 17-*bis* della legge n. 240 del 2010; ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore; per le procedure relative alle chiamate di professori di seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di prima fascia.

Modificando l'articolo 18, comma 4, si interviene inoltre sulla disciplina che riserva posti a chiamata a soggetti privi di incarico<sup>17</sup>, prevedendo che ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincoli a tal fine le risorse corrispondenti ad almeno un quarto, e non un quinto, come previsto a legislazione vigente, dei posti disponibili di professore di ruolo.

Con l'introduzione del comma 4-*quater* al richiamato articolo 18, si prevede, poi, che le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR<sup>18</sup>, dopo tre anni dalla presa di servizio, dei

---

<sup>12</sup> Di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010.

<sup>15</sup> Afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso.

<sup>16</sup> Le modalità per lo svolgimento dei sorteggi sono stabilite con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca che definisce i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici (comma 5).

<sup>17</sup> Nello specifico, la riserva è rivolta a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 240 del 2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa, ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*, della legge n. 240 del 2010.

<sup>18</sup> Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.

vincitori delle procedure<sup>19</sup>, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del contributo alle università non statali legalmente riconosciute<sup>20</sup>, siano adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca (comma 3).

Intervenendo sull'articolo 24, che reca la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, viene, tra l'altro, ridotta, da un terzo ad un quarto, la quota di risorse destinata ai summenzionati contratti che ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, deve vincolare a favore di candidati<sup>21</sup> provenienti da università diverse da quella che emana il bando.

La norma interviene, altresì, nel modificare i criteri con cui le università devono selezionare i ricercatori a tempo determinato, prevedendo, tra l'altro, che venga nominata una commissione giudicatrice formata da tre professori.

Dei summenzionati professori almeno due devono essere di prima fascia in possesso, al momento della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo 16, come modificato dal presente provvedimento, e devono essere scelti<sup>22</sup> nel rispetto dei seguenti criteri: un componente individuato dall'università che ha indetto la procedura<sup>23</sup>; due componenti esterni all'università che ha indetto la procedura, sorteggiati all'interno delle liste di cui al predetto articolo 17-*bis* della legge n. 240 del 2010; ove il bando di concorso individui uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo settore (comma 4).

Si prevede, inoltre, che gli organi competenti della Libera Università di Bolzano, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario e di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento dei professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del 31 dicembre 2025, mediante chiamata diretta di studiosi che hanno ottenuto l'abilitazione alla docenza presso università dei Paesi dell'area linguistica tedesca<sup>24</sup> e in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, come modificato dal provvedimento in esame (comma 6).

Alla medesima legge n. 240 del 2010 sono, infine, apportate le necessarie modifiche di coordinamento con le novelle introdotte dal provvedimento in commento (comma 7).

---

<sup>19</sup> Effettuate ai sensi dell'articolo 18 e degli articoli 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, e 24 della stessa legge n. 240 del 2010.

<sup>20</sup> Di cui alla legge n. 243 del 1991.

<sup>21</sup> Nello specifico, il vincolo di risorse è rivolto in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quella che ha emanato il bando.

<sup>22</sup> Le modalità per lo svolgimento dei sorteggi sono stabilite con il medesimo decreto del Ministro dell'università e della ricerca che definisce i requisiti soggettivi per l'inserimento nelle liste delle commissioni giudicatrici (comma 5).

<sup>23</sup> Afferente al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento con una posizione accademica almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso.

<sup>24</sup> I titoli di abilitazione alla docenza sono individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e specifica che gli interventi previsti saranno assicurati compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni coinvolte e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente.

In particolare, il comma 1, capoverso articolo 16, comma 1, introduce un sistema per l'individuazione e la definizione dei requisiti di accesso alla docenza universitaria di prima e di seconda fascia. Il sistema viene introdotto al fine di ovviare alla crescente disomogeneità del sistema ASN<sup>25</sup> tra i singoli Atenei, verificatasi nel corso degli ultimi anni, che ha comportato, tra l'altro, un'asimmetria nelle procedure di giudizio e di valutazione degli aspiranti docenti nel territorio nazionale e ha dato luogo a numerosi contenziosi, con un aggravio dei procedimenti e dei costi anche a spese della finanza pubblica (il numero dei contenziosi è riportato nelle tabelle sottostanti<sup>26</sup>).

| ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE |                                        |                                              |                                                  |                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anno                               | Ricorsi depositati per anno (TAR Roma) | Provvedimenti pubblicati per anno (TAR Roma) | Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato) | Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato) |
| 2013                               | 1                                      |                                              |                                                  |                                                        |
| 2014                               | 1001                                   | 133                                          | 3                                                |                                                        |
| 2015                               | 149                                    | 479                                          | 59                                               | 16                                                     |
| 2016                               | 83                                     | 380                                          | 46                                               | 35                                                     |
| 2017                               | 198                                    | 187                                          | 26                                               | 42                                                     |
| 2018                               | 297                                    | 147                                          | 34                                               | 29                                                     |
| 2019                               | 121                                    | 293                                          | 31                                               | 22                                                     |
| 2020                               | 102                                    | 118                                          | 25                                               | 19                                                     |
| 2021                               | 132                                    | 194                                          | 29                                               | 21                                                     |
| 2022                               | 71                                     | 89                                           | 14                                               | 53                                                     |
| 2023                               | 95                                     | 75                                           | 4                                                | 30                                                     |
| 2024                               | 21                                     | 143                                          | 8                                                | 9                                                      |
| <b>Totale</b>                      | <b>2272</b>                            | <b>2238</b>                                  | <b>279</b>                                       | <b>276</b>                                             |

| RECLUTAMENTO PROFESSORI |                                        |                                              |                                                  |                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anno                    | Ricorsi depositati per anno (TAR Roma) | Provvedimenti pubblicati per anno (TAR Roma) | Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato) | Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato) |
| 2013                    | 2                                      |                                              |                                                  |                                                        |
| 2014                    | 2                                      | 2                                            |                                                  |                                                        |
| 2015                    | 1                                      |                                              |                                                  |                                                        |
| 2016                    |                                        | 1                                            | 1                                                |                                                        |
| 2017                    |                                        |                                              | 2                                                |                                                        |
| 2018                    | 6                                      | 3                                            | 1                                                | 2                                                      |

<sup>25</sup> Abilitazione scientifica nazionale.

<sup>26</sup> Fonte: Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa presso il Segretariato generale del Consiglio di Stato.

|               |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2019          |           | 3         | 1         | 1         |
| 2020          | 4         | 1         |           | 2         |
| 2021          | 7         | 7         | 3         |           |
| 2022          | 5         | 6         |           | 3         |
| 2023          | 4         | 5         |           | 1         |
| 2024          | 1         | 4         | 2         | 4         |
| <b>Totale</b> | <b>32</b> | <b>32</b> | <b>13</b> | <b>13</b> |

| RECLUTAMENTO RICERCATORI |                                        |                                              |                                                  |                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anno                     | Ricorsi depositati per anno (TAR Roma) | Provvedimenti pubblicati per anno (TAR Roma) | Ricorsi depositati per anno (Consiglio di Stato) | Provvedimenti pubblicati per anno (Consiglio di Stato) |
| 2013                     | 7                                      |                                              | 4                                                | 1                                                      |
| 2014                     | 9                                      | 8                                            | 9                                                | 1                                                      |
| 2015                     | 5                                      | 5                                            | 2                                                | 7                                                      |
| 2016                     | 3                                      | 6                                            | 3                                                | 1                                                      |
| 2017                     | 9                                      | 5                                            | 1                                                | 2                                                      |
| 2018                     | 27                                     | 10                                           | 5                                                | 6                                                      |
| 2019                     | 18                                     | 17                                           | 8                                                | 2                                                      |
| 2020                     | 13                                     | 21                                           | 4                                                | 6                                                      |
| 2021                     | 12                                     | 14                                           | 6                                                | 6                                                      |
| 2022                     | 11                                     | 12                                           | 4                                                | 8                                                      |
| 2023                     | 10                                     | 16                                           | 5                                                | 8                                                      |
| 2024                     | 2                                      | 11                                           | 2                                                | 5                                                      |
| <b>Totale</b>            | <b>126</b>                             | <b>125</b>                                   | <b>53</b>                                        | <b>53</b>                                              |

Pertanto, l'intervento normativo proposto, che riduce le due fasi delle procedure attualmente previste ad una sola (procedura di reclutamento ad opera delle sole Commissioni locali), ha anche lo scopo di deflazionare il cospicuo contenzioso al quale si è assistito nel corso dell'ultimo decennio.

La relazione riferisce, altresì, che la procedura proposta prevede l'utilizzo di una piattaforma informatica, predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca, sulla quale i candidati potranno auto-dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.

Differentemente dal sistema ASN, il nuovo modello di autodichiarazione non produrrà, però, un certificato, un patentino o altro tipo di esito documentale, ma costituirà unicamente lo strumento per lo svolgimento delle procedure locali.

Al fine di tutelare, in ogni caso, l'autonomia universitaria nella gestione del rispettivo sistema di reclutamento, in linea con il dettato costituzionale, spetterà poi alle commissioni locali delle singole università, nell'ambito delle procedure di reclutamento, l'effettiva verifica della sussistenza dei predetti requisiti.

Per l'utilizzo della procedura introdotta dalla norma in parola sarà utilizzata, con gli opportuni adattamenti tecnici e con l'implementazione di funzionalità aggiuntive, la piattaforma informatica già attualmente utilizzata per il sistema ASN, gestita dal Ministero dell'università e della ricerca e dalla sua società *in-house* CINECA.

Al fine di evidenziare il numero di procedure e dei percorsi dell'abilitazione scientifica nazionale gestiti a legislazione vigente, la relazione tecnica riporta i dati concernenti la tornata ASN 2021/2023 e la tornata ASN 2023/2025. In particolare, a seguito della tornata ASN 2021/2023 (6 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 31 maggio 2021 e il 7 giugno 2023), sono pervenute, tramite la piattaforma CINECA, complessivamente un numero pari a 38.377 domande di abilitazione (di cui 13.156 nel solo VI quadrimestre), pari ad una media di circa 1.600 domande da esaminare al mese. Relativamente alla tornata ASN 2023/2025 (4 quadrimestri di presentazione delle domande nel periodo di tempo intercorrente tra il 2 novembre 2023 e il 4 marzo 2025) sono pervenute, in 16 mesi, complessivamente un numero pari a n. 18.533 domande di abilitazione, pari ad una media di circa 1.160 domande da esaminare al mese (la flessione quantitativa è imputabile al fatto che l'ultimo quadrimestre di presentazione delle domande (V quadrimestre), che solitamente prevede il maggior numero di domande, è appena iniziato ed è ancora in corso).

Da un punto di finanziario, viene rappresentato che la nuova procedura verrà effettuata e gestita con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica poiché i costi complessivi da sostenere, dovrebbero coincidere con gli importi attualmente previsti, finanziati con risorse già previste a legislazione vigente dal MUR a favore del Consorzio CINECA.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'università e della ricerca si avvale, con modalità definite mediante convenzione stipulata in data 28 luglio 2023, in vigore dal 14 settembre 2023, del Consorzio Interuniversitario CINECA per la realizzazione di servizi informatici innovativi, in considerazione della natura in *house providing* del Consorzio, ai sensi dell'articolo 9, commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, del decreto-legge n. 78 del 2015.

L'invarianza finanziaria – prosegue la relazione tecnica – è, infatti, assicurata dal fatto che la nuova procedura prevede un mero caricamento di dati sulla piattaforma, che, quindi, non dovrà più gestire una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale, con conseguente riduzione dei costi.

In merito alle risorse stanziare per le banche dati a legislazione vigente, viene riferito, inoltre, che lo scarico di dati per tutti i candidati in un'unica data comporta oneri a carico dell'Amministrazione, a quadrimestre, pari ad euro 8.000 per "SCOPUS" e ad euro 20.000 per "Clarivate". A tali importi si deve aggiungere il costo di *webservice* che consente ai candidati, in fase di presentazione della loro domanda, di verificare le proprie pubblicazioni. Il costo annuale di tale servizio è pari ad euro 18.000 per SCOPUS e 25.000 per Clarivate. Allo stato attuale, l'autorizzazione di spesa prevede un costo complessivo per le banche dati per la tornata ASN 2023/2025 (5 quadrimestri complessivi) è pari ad euro 226.000, di cui

76.000 euro (40.000+36.000) per SCOPUS ed euro 150.000 (100.000+50.000) per Clarivate.

Viene, altresì, fornito (*cf.* tabella successiva) un quadro riassuntivo relativo alla quantificazione finanziaria e delle risorse utilizzate nelle ultime annualità (2021-2024) dei costi sostenuti dal Consorzio CINECA, relativamente ai costi di gestione, manutenzione, servizi di *Help Desk* nonché ai costi aggiuntivi terzi e di consulenza a supporto della piattaforma ASN.

| Voce di costo                  | Descrizione                      | 2021       | 2022       | 2023      | 2024      | Totale     |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Conduzione Applicativa</b>  | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 173.619,70 | 73.608,95 |           | 247.228,65 |
| <b>Conduzione Applicativa</b>  | ASN 2023/2025 e passate edizioni |            |            |           | 89.856,33 | 89.856,33  |
| <b>Costi terzi</b>             | ASN 2021/2023                    | 118.000,00 | 121.157,07 |           |           | 129.157,07 |
| <b>Costi terzi</b>             | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 12.624,49  | 73.325,20 | 66.671,60 | 152.621,29 |
| <b>Costi terzi</b>             | ASN 2023/2025 e passate edizioni |            |            |           | 47.596,76 | 47.596,76  |
| <b>Help Desk</b>               | ASN - 2018/2020                  | 6,00       |            |           |           | 6,00       |
| <b>Help Desk</b>               | ASN 2021                         | 3.234,00   |            |           |           | 3.234,00   |
| <b>Help Desk</b>               | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 6.360,00   | 7.488,00  | 6,00      | 13.854,00  |
| <b>Help Desk</b>               | ASN 2023/2025 e passate edizioni |            |            | 15,00     | 9.392,00  | 9.407,00   |
| <b>Manutenzione Adeguativa</b> | ASN 2021                         | 2.849,83   |            |           |           | 2.849,83   |
| <b>Manutenzione Adeguativa</b> | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 19.171,20  |           |           | 19.171,20  |
| <b>Manutenzione Correttiva</b> | ASN 2021                         | 19.851,36  |            |           |           | 19.851,36  |
| <b>Manutenzione Correttiva</b> | ASN 2012/2013                    |            | 36.848,64  | 36.848,64 | 36.848,64 | 110.545,92 |
| <b>Manutenzione Correttiva</b> | ASN 2016/2018                    |            | 39.925,44  | 39.925,44 | 39.925,44 | 119.776,32 |
| <b>Manutenzione Correttiva</b> | ASN 2018/2020                    |            | 39.925,44  | 39.925,44 | 39.969,60 | 119.820,48 |
| <b>Manutenzione Correttiva</b> | ASN 2021/2023                    |            | 41.039,04  |           |           | 41.039,04  |
| <b>Manutenzione Correttiva</b> | ASN 2021/2023                    |            |            | 41.814,72 | 44.623,68 | 86.438,40  |
| <b>Manutenzione Evolutiva</b>  | ASN 2021                         | 33.580,00  | 7.700,00   |           |           | 41.280,00  |
| <b>Manutenzione Evolutiva</b>  | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 10.650,00  | 37.480,00 |           | 48.130,00  |
| <b>Manutenzione Evolutiva</b>  | ASN 2023/2025 e passate edizioni |            |            |           | 14.022,67 | 14.022,67  |
| <b>Supporto Consulenziale</b>  | ASN 2021                         | 81.085,55  |            |           |           | 81.085,55  |
| <b>Supporto Consulenziale</b>  | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 84.215,90  | 86.354,85 |           | 170.570,75 |
| <b>Supporto Consulenziale</b>  | ASN 2023/2025 e passate edizioni |            |            |           | 81.972,80 | 81.972,80  |
| <b>Team Leader</b>             | ASN 2021/2023 e passate edizioni |            | 24.615,90  | 15.474,00 |           | 40.089,90  |
| <b>Team Leader</b>             | ASN 2023/2025 e passate edizioni |            |            |           | 13.608,00 | 13.608,00  |

|  |  |            |            |            |            |              |
|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
|  |  | 148.606,74 | 617.852,82 | 452.260,24 | 484.493,52 | 1.703.213,32 |
|--|--|------------|------------|------------|------------|--------------|

Viene, inoltre, evidenziato che, secondo le procedure vigenti, i professori ordinari, sorteggiati per le Commissioni nazionali di Abilitazione Scientifica Nazionale, hanno diritto a richiedere l'esenzione parziale dalla didattica, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010. Tale facoltà ha comportato, nel tempo, un aggravamento nella gestione, nella pianificazione e nella programmazione dell'offerta formativa nel medio-lungo periodo da parte delle università, con conseguenti effetti critici in relazione ai risultati della didattica e della ricerca, a cui sono strettamente collegate le attribuzioni delle risorse statali (quota FFO) erogate dal Ministero dell'università e della ricerca alle singole università e le connesse premialità legate agli indicatori di *performance* e di valutazione della qualità formativa. Dunque, il venir meno delle Commissioni nazionali comporterà anche una semplificazione in termini organizzativi per gli atenei.

Con riferimento al comma 1, capoverso articolo 16, comma 2, la relazione tecnica specifica, poi, che la misura si limita a razionalizzare i criteri sulla base dei quali saranno successivamente individuati i requisiti di produttività e di qualificazione scientifica.

Per quanto concerne l'articolo 1, comma 2, che inserisce l'articolo 17-*bis* alla legge n. 240 del 2010, viene specificato che l'istituzione (la tenuta e l'aggiornamento) delle liste nazionali dei membri esterni ivi prevista e posta a carico del Ministero dell'università e della ricerca possa essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La previsione risulta, peraltro, in linea con quanto già avviene in attuazione della disciplina vigente, relativamente alla formazione delle Commissioni nazionali per le procedure dell'ASN, che disciplina l'istituzione per ciascun settore concorsuale di una commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio dei commissari all'interno di una lista di professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva.

Dunque, viene evidenziato che, benché finalizzate a uno scopo parzialmente diverso, esistono già attualmente sia la piattaforma per l'invio delle candidature sia il sito *web* nel quale sono pubblicati i curricula dei docenti sorteggiabili.

Con riferimento ai commi 3, 4 e 5, viene precisato che le rispettive previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitano a meglio dettagliare le modalità e i requisiti per la composizione delle commissioni giudicatrici e a novellare la quota di risorse per contratti a tempo determinato (cosiddetta *tenure-track*) in favore dei candidati esterni.

Per quanto afferisce ai componenti delle commissioni si evidenzia che, analogamente a quanto già avviene a legislazione vigente, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dai

rispettivi regolamenti di ateneo, ai componenti delle Commissioni giudicatrici locali non spettano rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo che bandisce la procedura (membri esterni), che potranno essere rimborsate secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci. In definitiva, secondo la relazione tecnica, la neutralità finanziaria è assicurata dal fatto che non si novella l'attuale sistema delle procedure di chiamata dei professori e di reclutamento dei ricercatori universitari, ma si tratta di un intervento procedurale che interviene esclusivamente sulla definizione delle modalità di composizione di dette commissioni.

La relazione tecnica specifica, altresì, che quanto previsto dal comma 6, che introduce la possibilità per la Libera Università di Bolzano di coprire i posti di professore di prima e di seconda fascia mediante procedure di chiamata diretta, limitatamente alle posizioni correlate a insegnamenti in lingua tedesca, sarà assicurato compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente del richiamato ateneo non statale.

Infine, non sono stato ascritti effetti finanziari agli interventi di coordinamento di cui al comma 7.

Il **Governo**, nella Nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato<sup>27</sup>, in relazione alla procedura telematica predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ha confermato che verrà utilizzata la piattaforma informatica del Consorzio interuniversitario CINECA, attualmente utilizzata per il sistema di abilitazione scientifica nazionale, con gli opportuni adattamenti tecnici e l'implementazione di eventuali funzionalità aggiuntive, e che i costi complessivi da sostenere dovrebbero coincidere con quelli attuali, assicurandosi, così, un impatto finanziario sostenibile derivante dai minori costi derivanti dal nuovo meccanismo, che si riduce al mero caricamento di dati sulla piattaforma, che non dovrà più gestire una complessa procedura tesa alla valutazione dei candidati ai fini del rilascio dell'abilitazione scientifica nazionale.

Nella medesima Nota viene, altresì, sottolineato che il nuovo sistema prevede che il possesso dei requisiti, richiesti per l'accesso ai ruoli universitari ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento, diversamente da quanto avviene con il procedimento attuale, sarà oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte dei singoli candidati, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Viene quindi ribadito che l'intervento proposto avverrà ad invarianza di spesa, nei limiti degli stanziamenti delle risorse già destinate al CINECA, ai fini della copertura dei fabbisogni inerenti alla piattaforma. In proposito il Governo dichiara che la stima prevista risulta perfettamente in linea con i costi già sostenuti dal Consorzio nelle annualità precedenti, potendo

---

<sup>27</sup> 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 416 del 15/07/2025.

beneficiare in larga parte delle funzionalità già offerte per il sistema di abilitazione scientifica nazionale. Per quanto attiene, infine, agli stanziamenti già previsti in bilancio dal Ministero dell'università e della ricerca a favore del consorzio CINECA, viene rappresentato che gli stessi ammontano a euro 46.500.000 per la durata di un triennio (2025-2027).

In relazione all'articolo 1, commi 2 e 3, viene ribadito nella Nota che gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni potranno essere sostenuti secondo le modalità previste dalle singole università, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, e, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili nei relativi bilanci delle stesse. A tal proposito, ai sensi del vigente articolo 16, comma 3, lettera o), della legge n. 240 del 2010, viene specificato che con regolamento ministeriale, di cui al comma 2 del predetto articolo, sono disciplinati lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione di cui tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO). In tale ottica, il Ministero dell'università e della ricerca destina annualmente, nel decreto ministeriale che definisce i criteri di riparto del FFO, un milione di euro, che viene ripartito tra gli atenei sedi di commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN). Pertanto, stante l'abolizione di tali commissioni, previsto dal provvedimento in esame, dette risorse (di importo pari a un milione di euro) confluirebbero nella quota base e sarebbero, quindi, ripartite tra tutti gli atenei, i quali potranno sostenere, con tali fondi, gli oneri connessi ai rimborsi spese da riconoscersi ai commissari esterni, garantendo, così, l'effettiva sostenibilità finanziaria dell'intervento proposto che potrà essere assicurato con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente adisposizione delle università.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame, modificata dal Senato, reca specifiche novelle alla legge n. 240 del 2010 in materia di requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari. In particolare, sostituendo con un nuovo testo l'articolo 16 della citata legge, viene modificata la procedura per l'ingresso nei ruoli<sup>28</sup> con la ridefinizione del quadro dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni di professore di prima e di seconda fascia (comma 1). Si evidenzia che il nuovo testo della disposizione in parola non disciplina più, per ciascun settore concorsuale, la Commissione unica nazionale per le procedure di abilitazione, la cui istituzione, nell'assetto vigente, è prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a valere sulle disponibilità di bilancio degli atenei, con la prescrizione che la partecipazione ai lavori della stessa non deve dar luogo alla corresponsione

---

<sup>28</sup> Di cui agli articoli 18 e 24, comma 5, della medesima legge n. 240 del 2010.

di compensi, emolumenti ed indennità. Il successivo articolo 17-*bis*, introdotto dal comma 2 e le modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 18 e dal comma 4 all'articolo 24 (quest'ultimo con riguardo al reclutamento dei ricercatori a tempo determinato) fanno infatti riferimento all'istituzione di Commissioni giudicatrici locali competenti nella nuova procedura di valutazione.

Ciò stante, premesso che il riferimento a questi nuovi organismi non sembra essere disposto in modo sistematico all'interno della disciplina in riferimento, ma appare di contenuto del tutto incidentale, si evidenzia che le citate disposizioni introdotte dal comma 2 e le modifiche apportate dai commi 3 e 4 non recano le analoghe prescrizioni di neutralità finanziaria previste nell'assetto vigente con riguardo alla Commissione unica nazionale. Sul punto, la relazione tecnica, nel riferire la non onerosità delle novelle, afferma che ai componenti delle Commissioni giudicatrici locali non spettano rimborsi e/o compensi ad alcun titolo erogati, fatto salvo l'eventuale pagamento delle spese di missione in favore dei professori esterni, che potranno essere rimborsate a valere sulle risorse disponibili nei rispettivi bilanci degli Atenei.

Al riguardo, pur considerato che il provvedimento in esame appare corredato da una generale clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4), andrebbe chiarita la portata applicativa delle novelle introdotte al fine di consentire l'effettiva verifica della non onerosità delle stesse. La richiesta appare opportuna dato che nell'assetto vigente, per espressa previsione normativa, come detto, viene prescritta l'invarianza finanziaria della disciplina, escludendo la corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità, laddove con riferimento alle novelle introdotte, la sola relazione tecnica esclude, senza alcun riscontro sul testo, il pagamento di rimborsi e compensi, prefigurando, altresì, l'attribuzione di misure indennitarie di missione a valere sui bilanci degli atenei.

Tanto premesso, non si formulano ulteriori osservazioni, considerato che le modifiche sopra evidenziate non intervengono sulle facoltà assunzionali dei singoli atenei che rimangono soggette alle vigenti disposizioni in materia che prevedono, tra l'altro, specifici vincoli in termini di spesa di personale e di equilibrio di bilancio.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare, anche per quanto concerne gli effetti della procedura introdotta sulle piattaforme attualmente utilizzate per la gestione delle domande dei candidati all'abilitazione scientifica nazionale. Infatti, come riferito dalla relazione tecnica, i costi complessivi per la gestione della piattaforma informatica, già attualmente utilizzata per il vigente sistema di abilitazione scientifica nazionale, possono ritenersi coerenti con le risorse stanziare a legislazione vigente, fermo restando che, comunque, la predetta procedura informatizzata sarà attuata e gestita con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non determinerà oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

## **ARTICOLO 2**

### **Disposizioni in materia di mobilità interateneo e internazionale**

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, inserendo il comma 3-*bis* all'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, prevede che, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, sia possibile il trasferimento di professori e ricercatori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio da almeno cinque anni, tra università, a condizione che per l'università che dispone la chiamata sussistano le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce, quali condizioni di sostenibilità economico-finanziaria, che le università statali presentino nell'anno precedente a quello di riferimento un indicatore delle spese di personale<sup>29</sup> inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi<sup>30</sup>, maggiore di 1,10.

L'università che dispone la chiamata provvede agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente mentre le relative cessazioni sono computate, dall'università cedente, come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn-over*.

Il Ministro può prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo, ivi incluso il trasferimento di un docente all'esito delle procedure di chiamata<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012.

<sup>30</sup> Come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012

<sup>31</sup> Di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 240 del 2010.

I trasferimenti in parola sono computati nella quota di cui all'articolo 18, comma 4, che si ricorda vincola gli atenei a riservare, nell'ambito della propria programmazione triennale, un determinato numero di posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio nella stessa università (comma 1).

La norma, novellando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, prevede, inoltre, che eventuali interventi di incentivazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca per le chiamate dirette di studiosi dall'estero o di chiara fama<sup>32</sup> restino esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 prevede che, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possano procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma, sottolineando, con riferimento al comma 1, che agli oneri derivanti dall'acquisizione del personale trasferito si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento agli Atenei mittenti, la cessazione della posizione oggetto di trasferimento sarà calcolata come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* specifiche di quel determinato Ateneo.

La relazione tecnica rappresenta, altresì, che attualmente, i professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso gli Atenei statali sono complessivamente n. 47.921, di cui n. 660 reclutati con procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 240 del 2010 (1,38 per cento del totale) e n. 74 reclutati ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della suddetta legge ovvero pari allo 0,15 per cento del totale dei docenti (*cf.* tabella seguente).

| Professori e ricercatori TI università statali in servizio al 31 luglio 2025 reclutati ai sensi dell'articolo 7 della legge 240/2010 |                    |                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------|
| Anno assunzione                                                                                                                      | Articolo 7 comma 3 | Articolo 7 commi 5- <i>bis</i> e 5- <i>ter</i> | Totale |
| 2016                                                                                                                                 | 47                 |                                                | 47     |

---

<sup>32</sup> Di cui al medesimo articolo 1, comma 9, della legge n. 23 del 2005.

|                           |            |           |            |
|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 2017                      | 46         |           | 46         |
| 2018                      | 49         |           | 49         |
| 2019                      | 44         |           | 44         |
| 2020                      | 47         |           | 47         |
| 2021                      | 92         |           | 92         |
| 2022                      | 103        | 3         | 106        |
| 2023                      | 80         | 29        | 109        |
| 2024                      | 54         | 37        | 91         |
| 2025                      | 24         | 5         | 29         |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>586</b> | <b>74</b> | <b>660</b> |

Viene, inoltre, ricordato che le procedure di mobilità interuniversitarie dei docenti sono disciplinate dagli articoli 7, comma 3 (scambio fra Atenei) e commi 5-*bis* e 5-*ter* (chiamata su progetto), dall'articolo 18, comma 1 (chiamata per concorso esteso a qualunque figura, incluse quelle esterne), comma 4 (chiamate riservate a esterni per una quota non inferiore al 20 per cento dei posti disponibili) e comma 4-*ter* (chiamate di prima fascia riservate a esterni, che non siano già ordinari) della legge n. 240 del 2010 e avvengono a invarianza di costi per il sistema universitario, in particolare per le procedure di mobilità ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate dal Senato, inserendo il comma 3-*bis* all'articolo 7 della legge n. 240 del 2010, introducono una nuova procedura di mobilità orizzontale interuniversitaria che prevede la possibilità di trasferimento unidirezionale di professori e ricercatori, con l'assenso dell'interessato e delle università interessate, nel rispetto di specifiche condizioni di sostenibilità-economico finanziaria<sup>33</sup> dell'università che dispone la chiamata, la quale provvede agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, venendo le relative cessazioni computate, dall'università cedente, come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn-over*. Viene, altresì, stabilito che il Ministro dell'università e della ricerca possa prevedere specifici interventi per incentivare i suddetti trasferimenti nonché altre forme di mobilità interateneo (comma 1).

---

<sup>33</sup> Di cui all'articolo 1, comma 978, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Si ricorda che tale disposizione è stata introdotta all'esito di un parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla 5ª Commissione del Senato (Bilancio) alla 7ª Commissione (Cultura), sugli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.9 (testo 2)<sup>34</sup>

Inoltre, novellando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 23 del 2005, viene previsto che eventuali interventi di incentivazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca per le chiamate dirette di studiosi dall'estero o di chiara fama<sup>35</sup> restino esclusi dai meccanismi di riduzione operanti in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 2).

In proposito, con riferimento al comma 1, non si formulano osservazioni, posto che, come sottolineato dalla relazione tecnica, agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale universitario, il cui trasferimento deve avvenire nel rispetto di specifiche condizioni di sostenibilità economico-finanziaria dell'università che dispone la chiamata, si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare anche con riguardo al comma 2.

## **ARTICOLO 3**

### **Disposizioni transitorie e finali**

**La norma**, modificata nel corso dell'esame al Senato, nelle more dell'adozione dei requisiti per l'ammissione alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, nonché nelle more della definizione delle modalità di formazione delle commissioni previste dal provvedimento in esame, dispone che continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti all'entrata in vigore del provvedimento in parola (comma 1).

Tali disposizioni continuano ad applicarsi altresì alle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato già bandite (comma 2).

Si dispone, inoltre, che i possessori dell'abilitazione scientifica nazionale siano ritenuti comunque in possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica previsti dall'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, come sostituito dal presente provvedimento, fino al termine di validità dell'abilitazione medesima (comma 3).

Coloro che hanno ricevuto una valutazione negativa nell'ambito dell'abilitazione scientifica nazionale non sono ammessi alla partecipazione alle summenzionate procedure di chiamata

---

<sup>34</sup> Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 456 del 15/10/2025.

<sup>35</sup> Di cui al medesimo articolo 1, comma 9, della legge n. 23 del 2005.

per lo stesso settore o gruppo scientifico-disciplinare corrispondente e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda (comma 4).

Si prevede, altresì, che, fino al 31 dicembre 2026, i soggetti in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale possano partecipare alle procedure di chiamata riservate al personale già in servizio nell'università procedente<sup>36</sup> (comma 5).

Infine, novellando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, è demandata al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) l'espressione del parere per le chiamate dirette dall'estero di studiosi di chiara fama che a legislazione vigente viene, invece, resa alle commissioni nazionali per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (comma 6).

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e afferma che la stessa, limitandosi a disciplinare in via transitoria l'applicazione delle regole vigenti del sistema di abilitazione, fino alla data in vigore del presente provvedimento, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che l'articolo in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni transitorie e finali volte a raccordare il passaggio tra la normativa vigente e quella introdotta dal provvedimento in oggetto.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, concordando con la relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni di cui trattasi.

## **ARTICOLO 4**

### **Clausola di invarianza finanziaria**

**La norma** dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono, altresì, all'attuazione delle medesime disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>36</sup> Di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010.

La **relazione tecnica** ribadisce che la norma in esame reca la clausola di invarianza finanziaria e, a tal proposito, evidenzia che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all'interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

La relazione tecnica evidenzia che gli interventi proposti saranno attuati nell'ambito della autonomia delle singole università, che continueranno a determinare il numero delle posizioni attivabili all'interno della rispettiva programmazione, nonché delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, sulla base ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già in vigore.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando a quanto evidenziato con riferimento ai singoli articoli per le relative osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.